



C i t t à d i Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 del 16/06/2020

OGGETTO: Acconto IMU anno 2020 – Determinazioni per emergenza COVID –19 – proposta delibera di G.C.

L'anno duemilaventi il giorno Sedici del mese di Giugno, con inizio **alle ore 20,09** nell'aula Consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

CARPINO	ANTONIO - SINDACO	X		CALIENDO	RAFFAELE	X	
LOMBARDI	VITO	X		MOLARO	SEBASTIANO	X	
JOSSA	GIUSEPPE	X		GUERRIERO	SEBASTIANO	X	
BOCCHINO	GAETANO	X		MAUTONE	FELICE	X	
URAS	ANTONELLA	X		DI PALMA	ROSA	X	
ESPOSITO	VINCENZO	X		MANNA	SABATO		X
SORRENTINO	SEBASTIANO	X		PAPA	GIOVANNI	X	
LO SAPIO	SAVERIO	X		IOVINE	FILOMENA		X
RICCIARDI	AGOSTINO		X	BENEDUCE	PASQUALE	X	
FONTANAROSA	ESTER	X		TRAMONTANO	FRANCESCO	X	
GUERCIA	CARMINE		X	CERCIELLO	MICHELE	X	
MAUTONE	LUIGI	X		CAPASSO	FRANCESCO	X	
CONTI	RENATA	X					

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/00, il Presidente del Consiglio Dott. Vito Lombardi, assistito dal Segretario Generale dott. Tommaso De Girolamo, con le funzioni di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito Lombardi

dott. Tommaso De Girolamo

Per copia conforme all'originale

Marigliano, 22/07/2020

IL RESPONSABILE SETTORE II

I. D. Angelo Buonincontri

Il sottoscritto Responsabile del Settore II, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- ☐ Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/07/2020 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)

E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del TUEL 267/2000.

Marigliano, 22/07/2020

F.to Il messo comunale

F.to IL RESPONSABILE SETTORE II

I. D. Angelo Buonincontri

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il _____

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE II

I. D. Angelo Buonincontri

“ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 – PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO chiarisce che al secondo punto all’Ordine del Giorno: “Acconto IMU 2020 – Determinazioni per emergenza Covid-19”, anche qui c’è una proposta di Giunta. Prima c’è una delibera, la 77 del 5 giugno, poi, e vi spiegherà il perché l’Assessore Lo Sapia, c’è stata una rettifica di tale delibera, la numero 81 del 15 giugno 2020, quindi pochi giorni fa, ed è questa delibera qua rettificata quella che proporremo alla discussione e voteremo in Consiglio Comunale.

L’ASSESSORE LO SAPIA prende la parola per dire che in relazione alla delibera numero 77 vi era una delibera della Fondazione IFEL, che è un ente pubblico che supporta tutti i Comuni, come l’ANCI, e avevano votato circa 8 mila Comuni in Italia questa delibera, che proponeva il non differimento dell’IMU, ma la non applicazione delle sanzioni per coloro che pagavano entro il 16 settembre e che avessero avuto difficoltà finanziarie nel pagare, da documentare entro il 31 ottobre, con deposito documentale al Comune. Successivamente, si è espresso proprio il Ministero dell’Economia, con una propria risoluzione a chiarimento, che ha detto: “Innanzitutto, la parte statale non si tocca proprio, quindi me la pagate entro il 16 giugno”. Poi ha avanzato tutta una serie di perplessità, richiamando la riserva di legge sulla non applicazione delle sanzioni e degli interessi. Quindi siamo stati costretti a rivedere, cosa che hanno fatto tutti i Comuni, a rivedere quella là che avevano adottato su indicazioni IFEL e hanno differito limitatamente, hanno applicato il differimento, non il non differimento, il differimento dell’IMU, che è consentito, dal 16 giugno al 16 settembre, quindi senza sanzioni e interessi, ma perché si sposta la data, per coloro che hanno difficoltà finanziarie da documentarsi sempre entro il 31 ottobre. “La mancata dimostrazione di difficoltà, oppure da verifiche o da documentazione non idonea comporterà la ripresa di tutte le sanzioni e interessi e saranno accertati non in via ordinaria, ma in via straordinaria subito, cioè all’atto della verifica della mancanza del requisito”. Quindi, le due delibere sono profondamente diverse, una applicava il non differimento e la non applicazione delle sanzioni e interessi su tutta la quota, quella comunale e quella statale per coloro che avevano difficoltà finanziarie. La seconda, limitatamente al Comune, perché il Ministero dell’Economia ha detto: “Sulla parte mia non ci metti mani. Sulla parte tua, vedi. Però, nel momento in cui mi vai a non applicare le sanzioni, c’è possibilità di danno erariale”. Quindi abbiamo variato la prima con lo spostamento della prima scadenza dal 16 giugno al 16 settembre, logicamente, non ci sono sanzioni e interessi per coloro che documenteranno, entro il 31 ottobre, le difficoltà finanziarie. La mancata documentazione di questo comporterà la ripresa di sanzioni e interessi nel periodo che va dal 16 giugno all’effettivo pagamento. Chi rientrerà tra i soggetti in difficoltà? Coloro che hanno perso il posto di lavoro, coloro che hanno avuto riduzione di fatturato, coloro, e sicuramente lo prevede la legge, hanno beneficiato, non hanno percepito canoni di fitto, ossia i proprietari di case. Perché

solitamente chi paga l'IMU seconda casa è chi ha proprietà fittate. Quindi, tra coloro che rientreranno sono anche coloro che dimostrano la mancata percezione del canone di fitto.

IL CONSIGLIERE CERCIELLO prende la parola per dire *che qui vi è una frenetica attività da parte della Giunta su questo punto, che è il differimento del pagamento dell'imposta IMU, che per legge nazionale è stabilita per il primo semestre al 16 giugno di ogni anno, pena sanzioni e interessi per chi paga oltre questa data. Cioè, con questa delibera di qualche decina di giorni fa, perché parliamo di 5 giugno, di una decina di giorni fa, la Giunta determina il non differimento del pagamento e di pagare, come al solito, l'IMU entro il 16 giugno. Poi, il comma successivo di questa disposizione di delibera dice: "Di disporre la non applicazione per quelli là che non pagano e pagano entro il 16 settembre 2020 che hanno registrato", parole, sto leggendo, "registrato difficoltà economiche, debitamente documentate". Si parla anche che su modello predisposto dal Comune, era una cosa che secondo il punto di vista mio, questo modello doveva essere allegato, devono essere a conoscenza i Consiglieri, i quali Consiglieri è il loro compito, maggioranza e minoranza, di poter meglio specificare, modello predisposto dal Comune, quali sono? Fatemi capire questa parola così aleatoria. "Debitamente documentati", quale difficoltà debitamente dimostrata? Più del Covid-2019, che altro dobbiamo documentare? Ci avete preso per i fondelli. E se ciò non fosse bastevole, la stessa Giunta, con delibera successiva, colleghi della minoranza, no, volevo dirvi, se non fosse così, il giorno 16, oggi, scade il termine, ieri, non so, come si fa a fare la comunicazione, la Giunta, con delibera numero 81, sempre la solita Giunta Comunale va a modificare, si sono accorti che nella delibera di dieci giorni fa c'era un errore madornale, dove avevano fatto l'esame e si era dimostrato che erano dei ciucci, perché? Perché lo Stato, con una risoluzione sempre del mese di giugno, ha avisato ai Comuni, "Voi Comune, in base alla legge 160 - potete anche differire con Regolamento o con vostra delibera il pagamento". però per che cosa? L'imposta IMU è fatta di due quote, una quota statale, che è pari allo 0,76 il valore dell'immobile, e bisogna pagare l'imposta in questa percentuale allo Stato, e una quota va al Comune. Lo Stato ha detto: "A me me ne frega, entro il 16 giugno, a me Stato dovete pagare la quota che ci spetta". Allora, la Giunta Comunale, ieri, con le braghe in mano, avendo fatto l'esame e non passato, hanno dimostrato di essere degli asini che non conoscono la legge, fanno una delibera di Giunta. Allora, per chi non ha pagato, stando alla prima indicazione del 5 giugno e ha differito, avrà, per la quota che riguarda allo Stato ci saranno sanzioni pesanti, quasi fino al 200 per cento per la quota da pagare allo Stato. Per il Comune, poi, chi ha differito il pagamento entro la giornata di oggi dovrà giustificare con questo modello, che stasera dovevamo esaminare in questa aula. Ma di che vogliamo parlare, stasera, qua? Fatemi capire. Con le delibere che ieri si fanno e oggi si viene in Consiglio e di cui non abbiamo documentazione, questo è un aspetto. L'altro aspetto, signor Presidente, queste delibere non possono essere ratificate dal Consiglio Comunale, perché è una modifica regolamentare e occorre il parere del Collegio dei*

Revisori. Dove sta il parere del Collegio dei Revisori per questa deliberazione? Non si capisce più niente.

L'ASSESSORE LO SAPIO precisa che per la verità, la 77 è stata votata nei tempi giusti per portarla prima del 16, quindi era una ratifica perché l'avevamo già pubblicizzata, la risoluzione del Ministero è stata adottata l'8 dal Ministero dell'Economia, visibile il 9, ci siamo confrontati addirittura sulla revoca totale di quella, con assunzione di responsabilità della Giunta.

Il CONSIGLIERE BENEDUCE prende la parola per dire che questo è un esempio di pessima amministrazione, è un esempio di un'approssimazione che io reputo anche pericolosa, mettiamo il caso che un cittadino l'8, il 7 giugno abbia letto sul sito, sull'Albo Pretorio di questo Comune questa delibera di Giunta e che ha immaginato di trovarsi nelle condizioni di situazione post-Covid disastrosa, per cui ha ritenuto di non pagare l'IMU, perché ha letto quella delibera. Non, come dire, la sottigliezza di delibera di proposta al Consiglio, ma una delibera di una Giunta Comunale importante, autorevole, decisionista, e che ha letto questa cosa e non ha pagato l'IMU, in quali condizioni si troverà? Si troverà nelle condizioni per le quali molto probabilmente rientrerà nella quota a carico del Comune in una condizione, tra virgolette, di legittimità perché anche la correzione, la rettifica della delibera 77 prevede la possibilità di pagare entro il 16 settembre del 2020 senza sanzioni e senza ulteriori more. Ma questo per quanto riguarda la quota del Comune. E la quota che non ha pagato per lo Stato, visto che ha letto la delibera numero 77 del 5 giugno, perché deve essere versata? Perché, rispetto a una deliberazione, una decisione da ignoranti puri, un cittadino deve essere costretto a pagare una mora perché ha letto la delibera della Giunta Municipale del Comune di Marigliano, del quale tu sei Assessore. Voglio sapere, cosa direte a quel cittadino che avete sbagliato? Che siete ignoranti? Che dovevate aspettare le determinazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze? Chi andrà a pagare le more e le aggravanti rispetto a un ritardo di pagamento? E allora, io avrei un atteggiamento molto più modesto, no da professore che ogni tanto ci viene a fare le lezioni qua dentro, io avrei detto: "Guardate, presi dall'enfasi tra pacchi alimentari, contributi alle famiglie, tamponi a iosa, una grande disponibilità nei confronti di una popolazione vessata dal Covid, siamo stati presi dall'entusiasmo e abbiamo fatto questa cazzata", perché di cazzata si tratta. E allora, con un atteggiamento molto più modesto, anche il Consiglio Comunale avrebbe potuto considerare tale un errore quello che era stato commesso. E molto probabilmente qualche parola buona, rispetto ai cittadini vessati, i Consiglieri Comunali sarebbero stati disposti a dirla. Ma rispetto a questo atteggiamento, io credo che noi possiamo solo dire no a questo tipo di delibera, no a un barbino tentativo di ricorrere per sanare un errore, che, per quanto mi riguarda, resta insanabile.

IL CONSIGLIERE CAPASSO per dire che per quanto riguarda il punto all'Ordine del Giorno, parto dall'origine. Questa delibera dovrebbe avere uno scopo, lo scopo che dovrebbe avere questa delibera è aiutare chi è in difficoltà, chi ha avuto delle difficoltà nel periodo di lockdown, nel periodo di Covid. Questo significa che, quando io vado a

leggere un atto da cittadino, dovrei, in quell'atto, trovare una motivazione che mi spinge a aderire a questa delibera o una motivazione, perché vedo che i miei requisiti non sono tra quelli richiesti, per non potere aderire. Al giorno d'oggi, così come è stata fatta la proposta di delibera, a me sembra come se stessimo giocando a poker. Nella proposta di delibera viene scritto "Di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 16 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche debitamente documentate, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza del beneficio sul modello predisposto dal Comune". Ora, le domando, Assessore, se non era il caso di fare riferimento a quello che è il Decreto Rilancio e quello che, al momento, seppure in maniera ancora non decisa, va a predisporre, vale a dire qualche requisito che lei poc'anzi ha annunciato al microfono, per un motivo molto semplice, perché io, al giorno d'oggi, mi ritrovo nella situazione che posso dire: "Bene, mi conviene, rimando". Poi, quando uscirà il modulo cosa succederà per i contribuenti mariglianesi che magari il mese di luglio si accorgeranno di non avere i requisiti previsti da questa delibera? Verrà applicata la mora? O non verrà applicata la mora? Un'ultima domanda le devo fare, visto che si tratta di una modifica fondamentalmente, se non era necessario in questo caso allegare agli atti anche un parere dei Revisori?

L'ASSESSORE LO SAPIO chiarisce che non è una modifica perché se si va a vedere ciò che è stato approvato in tema di decreti in emergenza, davano anche la possibilità alla Giunta di intervenire ad hoc su un punto. Non è una modifica del Regolamento perché non si cambia né la seconda, ma dall'anno prossimo si torna alle scadenze naturali. Relativamente alle motivazioni che potranno essere adottate come riduzione, questa è una delibera presa pari pari da un formato da ANCI-IFEL, che si sono riuniti in tutti i tavoli, Stato, Regione, Comuni, detteranno sicuramente e noi dovremo dare sicuramente e sicuramente sono quelle già dettate, perché lo Stato le ha dettate, almeno un terzo di perdita del fatturato, è chiaro. Allora, innanzitutto, nei cinque giorni lo Stato ha chiarito la non applicazione, l'errore scusabile, Statuto del contribuente, è non punibile. L'errore scusabile, lo Statuto del contribuente lo prevede, credo che sia l'articolo 10, l'interpretazione di norme e la buona fede viene tutelata e non sono applicabili le sanzioni. Se io vedo e dico che in questo momento è stata pubblicata, colui che è stato indotto in errore, ma logicamente per pochi giorni, ma poi, quando se ne accorgerà, io dico: "Mi sono ravveduto e non ti pago le sanzioni, perché sono stato indotto in errore", c'è lo Statuto del contribuente che prevede la non punibilità, quindi è inutile che diciamo 200 per cento, perché c'è il ravvedimento per uso. Per quanto riguarda il Comune, volevo chiarire soprattutto al Consigliere Beneduce, supporta, è l'unico Comune che stampa i bollettini, riceve e consegna al posto dei commercialisti. Quindi, ci assumiamo anche l'onere di non far pagare una consulenza ai commercialisti a carico dell'ufficio.

IL CONSIGLIERE GUERRIERO prende la parola per dichiarazione di voto. Io, chiaramente, voto a favore, il mio voto sarà sicuramente favorevole, però voglio precisare una cosa, non sarà un voto favorevole per partito preso. No, io annuncio il mio voto favorevole semplicemente perché avrei fatto lo stesso, anche se io avessi fatto

parte della minoranza, per il mio modo di pensare e per il modo di vedere le cose. Al di là delle risposte che ha dato l'Assessore questa sera ai vari quesiti, alle varie domande che, giustamente, arrivano dai Consiglieri, io ho avuto l'impressione che questa sera una qualche cosa che è stata fatta di positivo, per agevolare una fascia di cittadini che potrebbe versare in difficoltà in questo particolare momento.

IL CONSIGLIERE CERCIELLO prende la parola per dire che *non sto criticando, la delibera non va bene, sto criticando che questo modo di queste deliberazioni hanno maggiormente confuso il pensiero, l'orientamento, le scelte del contribuente, era meglio non farle proprio. Si andava in base all'IMU dell'anno scorso e si andava tranquillamente, per fare, come dice, la gatta per partorire presto fece i figli ciecati, il cosiddetto proverbio. Però va detto, a scampo di responsabilità economiche da parte dei Consiglieri Comunali, perché la cosa che mi aspettavo, stasera, che l'Assessore Lo Sapio dicesse: "Va beh, per quei Consiglieri che in buona fede, leggendo la nostra delibera del 5 giugno, hanno pagato con ritardo la quota allo Stato, noi Assessori, responsabili morali di questa situazione, ci rimetteremo di tasca eventuali sanzioni da parte dello Stato". Io questo mi aspettavo, un Assessore o una Giunta responsabile, abbiamo sbagliato. Perché sono convinto che qua uscirà un contenzioso dove sarà sempre Pantalone e per Pantalone dico le tasche dei cittadini di Marigliano che dovranno pagare per queste divergenze che, io non lo so, in buona fede, diciamo, in buona fede ha fatto l'Amministrazione Comunale. Allora, se, stasera, viene, da parte della Giunta, che ha creato questo casino, traendo in inganno, in senso benevolo della parola, i contribuenti di Marigliano per pagare dopo il 16 la quota allo Stato.*

Indi il consigliere CERCIELLO lascia l'aula prima della votazione.

Quindi con 18 presenti, favorevoli 14 contrari 4 (CAPASSO -BENEDUCE-MAUTONE Felice - LO SAPIO) il Consiglio approva il seguente deliberato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;

diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità

oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;

la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha originato un'oggettiva impossibilità al puntuale pagamento delle imposte, tasse e contributi per un'evidente

lesione della capacità contributiva di taluni cittadini coinvolti redditualmente dalla gestione - *lockdown* - di tale emergenza;

Considerato che:

l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»*;

il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;

l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»*;

l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*;

l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

Considerato:

l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, che prevede la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare, che testualmente recita :*”resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”*

Visti

- la risoluzione n.5/DF dell' 8 giugno 2020 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto: *“Differimento dei termini di versamento dei tributi locali –Emergenza epidemiologica Covid-19 –Quesiti.”*, la quale effettua una ricognizione puntuale della cornice normativa che regola l'autonomia tributaria dei Comuni.

In primo luogo la risoluzione in parola statuisce che la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni, pertanto , in virtù del comma 753 dell'art.1 della legge n.160, il Comune non ha alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale derivante dagli immobili classificati nel gruppo D.

In riferimento alla possibilità di lasciare invariata la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano entro un'ulteriore data definita dal Comune di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, *“....si precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini....”*

Relativamente all'aspetto sanzionatorio va considerata anche la riserva di legge dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989del 2001, in virtù della quale non sembra prospettabile la possibilità da parte dei Comuni di rinunciare integralmente alle sanzioni.

In ultima istanza, considerando la giurisprudenza contabile – Corte dei Conti Piemonte parere n.7 del 2007 , Corte dei Conti sezione controllo Sicilia decisione n.106 del 2014 e Corte dei Conti sezione Lombardia parere n.140 del 2018 – è consolidato il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, per cui l'ente locale non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite.

La succitata pronuncia del Dipartimento delle Finanze del Mef, nel ritenere che i comuni non possano disporre proroghe sulla quota IMU di spettanza statale, non comporta alcun cambiamento degli effetti delle decisioni comunali di differimento dei termini di pagamento sull'IMU di spettanza del Comune.

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

D E L I B E R A

- di prorogare la scadenza del versamento dell’acconto IMU anno 2020 – *relativamente alla sola quota parte destinata al Comune*- al 16 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche derivanti dall’emergenza COVID-19, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune; come consentito dall’art. 1, c. 777, lett. b) L. n. 160/2019 senza applicazioni di sanzioni ed interessi;
- Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, c. 16,L. n. 388/2000, con decorrenza 1° gennaio 2020;
- Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di demandare al Responsabile del Settore V tutti gli adempimenti consequenziali e, in particolare: la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, secondo le direttive previste nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
- Di sottoporre, secondo quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del T.U., all'esame dell'Organo di Revisione la presente proposta di deliberazione per la predisposizione del dovuto parere.